

**Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 3 dicembre 2015 – 1 febbraio 2016, n. 4122**

*Presidente Romis – Relatore Menichetti*

*Ritenuto in fatto*

1. Con sentenza in data 30.4.2014 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Lecco del 13.10.2014 di condanna di B.D. alla pena di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale (art.186 comma 2 lett.c e comma 2 bis CdS).

2. A ragione della pronuncia di condanna la Corte territoriale valorizzava la rilevante misura del tasso alcolemico accertato (pari a 1,67 g/I) e gli elementi sintomatici (difficoltà nell'eloquio e nell'equilibrio) espressione di un forte stato di alterazione psicofisica; riteneva poi congrua la pena comminata in prime cure, a causa di un precedente specifico, che nonostante non fosse stata contestata la recidiva specifica e infraquinquennale impediva comunque la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, prospettando vizio di motivazione in ordine all'accertamento del tasso alcolemico ed il medesimo vizio oltre violazione di legge per le negate circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena.

*Considerato in diritto*

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Sotto un primo profilo il ricorrente deduce la mancanza assoluta di motivazione in punto di raggiungimento della prova del superamento della soglia di rilevanza penale e mancata valutazione della perizia tossicologica redatta dal consulente di parte, dott. Marina Calligara, la quale; verificata l'esecuzione delle due prove alcolemiche a distanza di minuti 70 e di minuti 81 dall'incidente stradale, aveva escluso con certezza che i relativi esiti potessero rappresentare lo stato tossicologico dell'agente al momento della guida del veicolo, atteso l'eccessivo ritardo rispetto alla condotta contestata e la circostanza che, in considerazione della farmacinetica dell'alcol etilico, non era stato ancora raggiunto il picco massimo; secondo la consulente quindi doveva ritenersi certo che 70 minuti prima del controllo con l'etilometro la concentrazione ematica fosse inferiore al valore accertato e dunque era plausibile ritenere che potesse essere inferiore anche al valore di soglia di rilevanza penale. Lamenta ancora che la modalità del sinistro non costituiva prova dello stato di ebbrezza e che gli scontrini dell'alcoltest non potevano essere utilizzati come prova perché incompleti, privi sia del nome e della firma dell'operatore, sia delle generalità della persona sottoposta alle indagini.

4.2. Le censure non sono fondate.

Non sussiste il denunciato vizio di motivazione: "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore 597 - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione

quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez.Un., 2.7.1997, n.6402).

Con specifico riguardo poi alla consulenza tecnica, non spetta a questa Corte stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dai giudici di merito e, quindi, l'esattezza della tesi accolta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica, se sia stata cioè seguita una corretta metodologia nell'approccio al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto.

Ne deriva che in questa sede di legittimità non è possibile aderire alla differente valutazione degli esiti dell'alcoltest, come proposta dalla consulente della difesa, trattandosi di un accertamento in fatto congruamente motivato - sia dal Tribunale di Lecco sia dalla Corte di Milano - e come tale insindacabile (Sez.V, 16.2.2015, n.6754).

In particolare il giudice di primo grado, alle cui motivazioni si è uniformata la pronuncia d'appello, per pervenire all'affermazione di penale responsabilità, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento; che tale stato, per tutte le ipotesi previste dall'art.186 CdS, può essere accertato con qualsiasi mezzo, anche su base sintomatica; che il B. era stato sottoposto all'alcoltest proprio per la presenza dei sintomi rivelatori dello stato di ebbrezza e per le modalità del sinistro, da lui provocato omettendo di frenare e tamponando un'auto ferma al semaforo rosso; quanto alla incompletezza degli scontrini del test alcolimetrico, il primo giudice ha dato conto della deposizione del verbalizzante, agente della Polizia Municipale, che aveva confermato che si trattava degli esiti degli esami cui era stato sottoposto il B..

4.3. Come ultimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt.62 bis e 164 c.p. per avere la Corte territoriale giustificato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena per aver riportato il B. una condanna ex art.444 c.p.p. nel 2008 per un reato di guida in stato di ebbrezza commesso nel 2006, dichiarato estinto dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lecco in data 3.6.2015, ai sensi dell'art.445 C.P.P.

Anche tale censura è infondata atteso che l'estinzione è stata pronunciata in un momento successivo rispetto alla decisione del giudice d'appello, che nella motivazione non poteva quindi tenerne conto.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

*P.Q.M.*

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.